

## **Green New Deal: c'è attenzione anche per le discariche abusive e le connesse infiltrazioni della criminalità organizzata.**

Di Daniela Spera

Il nuovo disegno di legge, 'Collegato ambientale 2020' strumento normativo di applicazione del Green New Deal, è, come noto, al vaglio del Governo. Il documento, elaborato dal Ministero dell'Ambiente e presentato di recente al Senato, tra le altre cose, pone anche una particolare attenzione sul tema delle attività di bonifica e messa in sicurezza delle discariche abusive. Una questione senza dubbio spinosa che risulta essere ben lontana dalla sua risoluzione. E questo è chiaramente emerso dalla proposta di modifica della normativa vigente che prevede l'inserimento, dopo l'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019 n.11 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229), dell'articolo **5-bis** ('**Legalità e Trasparenza**') che così recita: *'1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la realizzazione di tutte le azioni necessarie all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche, individuate nell'allegato A della Delibera del 24 marzo 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2017, n. 109, il Commissario di cui all'articolo 5 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, si avvale della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 2. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.'*

### **Pesa una sentenza della Corte di Giustizia Europea**

La proposta di modifica della normativa è giustificata dall'urgenza di dare esecuzione alla **sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2 dicembre 2014 (n. c-196/13)** con cui i giudici del tribunale di Lussemburgo hanno condannato l'Italia a pagare una consistente sanzione, colpevole di non aver attuato la precedente sentenza del 2007 (Commissione/Italia c-135/05, EU:C:2007:250).

La sanzione pecuniaria, fissata ad un importo forfettario pari a 40 milioni di euro, è stata già versata sul conto 'Risorse proprie dell'Unione europea', dal momento che a fare ricorso era stata proprio la Commissione europea.

Un vecchia storia, si direbbe. Ma non è così. La sentenza continua ancora oggi ad avere i suoi effetti. La Corte ha, infatti, condannato l'Italia a versare, sullo stesso conto, anche una penalità semestrale calcolata a partire da un importo iniziale pari a 42.800.000 euro. A tale cifra sarebbero stati detratti 400.000 euro per ogni discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma e 200.000 euro per ogni altra discarica messa a norma. Tutto questo a partire dal giorno di pronuncia della sentenza del 2014 e fino all'esecuzione della sentenza del 2007.

### **Le norme europee violate dall'Italia**

La sentenza di condanna è stata emessa in seguito al riconoscimento da parte della Corte di Giustizia Europea della violazione dell'articolo **4** della direttiva **75/442** che esige non soltanto di chiudere o di mettere in sicurezza le discariche, ma anche di bonificare le vecchie discariche abusive; dell'articolo **8** della stessa direttiva che garantisce l'attuazione del principio dell'azione preventiva, mediante la verifica da parte degli Stati membri che il detentore di rifiuti li consegna ad un raccogliitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni di smaltimento o di recupero, oppure che provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento dei rifiuti; dell'articolo **9** che impone agli Stati

membri di accertarsi che le imprese o gli stabilimenti che svolgono operazioni di smaltimento di rifiuti devono possedere un'autorizzazione, garantendo la cessazione delle operazioni svolte senza autorizzazione e applicando le opportune sanzioni.

Nulla di quanto prescritto dai giudici è stato eseguito dall'Italia. Nemmeno quanto previsto **dall'articolo 14, lettere a) e c) della direttiva 1999/31**, che prevede una preventiva approvazione da parte dell'autorità competente di un piano di riassetto, prima dell'autorizzazione all'utilizzo di una discarica.

E, a quanto pare, lo Stato italiano è in alto mare in merito all'esecuzione della sentenza ma avrebbe individuato la causa dei ritardi degli interventi nella 'longa manus' della criminalità organizzata.

### **L'introduzione dell'articolo 5-bis**

La modifica della normativa vigente punterebbe a sanare la falla legislativa che ha fatto sì che la criminalità organizzata agisse indisturbata, in tutti questi anni, nel campo delle attività di bonifica e di messa in sicurezza delle discariche abusive. Secondo il Ministero dell'ambiente ci sarà, così, una 'tutela rafforzata' in termini di 'prevenzione amministrativa antimafia' e dunque una garanzia di attuazione degli interventi necessari.

*'L'estensione del regime di controlli e delle modalità di azione della Struttura alle attività di messa a norma delle discariche abusive [...], impone pertanto la necessaria iscrizione - condizionata all'esito favorevole delle verifiche antimafia, svolte nella forma più penetrante dell'informazione - di tutti gli operatori economici interessati a partecipare a detti lavori nell'Anagrafe antimafia degli esecutori'- si legge nella bozza del documento che introduce, sempre secondo il Ministero dell'ambiente, procedure di controllo più stringenti -'per la prima volta estese anche ai contratti tra privati, poiché è finalizzata alla garanzia che i contributi pubblici alla ricostruzione pubblica e privata non raggiungano imprese che presentino concreti ed attuali indizi di infiltrazione mafiosa.'*

Insomma, le intenzioni del Ministro Sergio Costa sembrano buone, anche se risulta difficile immaginare che una modifica normativa possa accelerare le procedure di bonifica delle discariche abusive, superando, così, le violazioni delle direttive comunitarie contestate dalla Corte di Giustizia Europea.

Anche perché sono ancora numerose le discariche abusive sparse su tutto il territorio nazionale. La sentenza di condanna è riferita a ben **200 discariche** di cui **14 contenenti rifiuti pericolosi**, ubicate in 18 regioni. Le discariche abusive di rifiuti non conformi alla direttiva **75/442** e alla direttiva **91/689** per le quali sono necessarie operazioni di bonifica, per dare completa esecuzione alla sentenza, sono **198** (di cui 16 per rifiuti pericolosi). Due sono invece le discariche dichiarate non conformi alla direttiva **1999/31**, per le quali occorre dimostrare l'approvazione di piani di riassetto oppure l'adozione di decisioni definitive di chiusura.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> La direttiva 75/442 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), che è stata a sua volta abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3). Gli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442 sono riprodotti, in sostanza, negli articoli 13, 15, 23 e 36, paragrafo 1 della direttiva 2008/98. La direttiva 91/689 è stata abrogata dalla direttiva 2008/98. L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva è ripreso, in sostanza, dall'articolo 35, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/98.

**Numero di discariche per ciascuna regione:**

Secondo i dati ufficiali le discariche abusive in Italia sono così distribuite: 28 in Abruzzo; 2 in Basilicata; 43 in Calabria, di cui una di rifiuti pericolosi; 48 in Campania di cui una di rifiuti pericolosi; una di rifiuti pericolosi in Emilia Romagna; 3 in Friuli Venezia Giulia; 21 di cui una di rifiuti pericolosi in Lazio; 6 di cui 4 di rifiuti pericolosi in Liguria; 4 di cui 2 di rifiuti pericolosi in Lombardia; una di rifiuti pericolosi nelle Marche; una in Molise; una di rifiuti pericolosi in Piemonte; 12 in Puglia; una in Sardegna; 12 di cui una di rifiuti pericolosi in Sicilia; 6 in Toscana; una di rifiuti pericolosi in Umbria; 9 nel Veneto.

E' dunque lecito aspettarsi che qualcosa cambi nel più breve tempo possibile. Anche perché, al di là degli obblighi imposti dalla sentenza C-196/2013, le mancate bonifiche dei siti delle discariche, in generale, e ancor più di quelle abusive, hanno pesanti conseguenze sulla salute pubblica e sull'ambiente. E allora, non ci resta che attendere. Intanto, a causa delle mancate bonifiche, sulle tasche dei cittadini italiani, continua a pesare una salata multa che, forse, si poteva evitare.